

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell'art.34 del D.Lgs n.267/2000

finalizzato alla realizzazione di interventi di

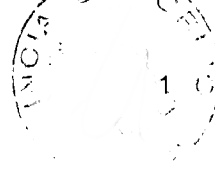
"Riqualficazione delle stazioni invernali minori della Provincia di Torino"

L'anno 2007, il giorno 27 del mese di Novembre, presso l'Assessorato al Turismo della Regione Piemonte, Via Avogadro, 30 a Torino

TRA

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dall'Assessore Regionale al Turismo, Sport, Impianti di Risaletta e Pari Opportunità Giuliana Manica (delega della Presidente della Giunta regionale del 19/11/2007, prot. 2834/SA01/1.45), in attuazione di quanto previsto con la DGR n. 60-7501 del 19/11/2007, di seguito, per brevità, citata come "Regione";
- la **PROVINCIA DI TORINO**, rappresentata dall'Assessore Provinciale al Turismo e Sport Patrizia Bugnano in attuazione di quanto previsto con D.G.P. n.1359-1364993/2007 del 20/11/2007, di seguito, per brevità, citata come "Provincia";
- la **COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE**, rappresentata dal Vice Presidente Giovanni Giuseppe Turello, in attuazione di quanto previsto con D.G.C.M. n. 288 del 21/11/2007, di seguito, per brevità, citata come "beneficiario";
- la **COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA**, rappresentata dal Presidente Adriano Oberto Tarena in attuazione di quanto previsto con D.G.C.M. n. 53 del 21/11/2007, di seguito, per brevità, citata come "beneficiario";
- il **COMUNE DI ALA DI STURA**, rappresentato dal Sindaco Giampiero Alasonatti, in attuazione di quanto previsto con D.G.C. N. 65 del 20/11/2007, di seguito, per brevità, citata come "beneficiario";
- il **COMUNE DI VALPRATO SOANA**, rappresentato dal Sindaco Silvano Crosasso, in attuazione di quanto previsto con D.G.C. n. 59 del 21/11/2007, di seguito, per brevità, citata come "beneficiario";
- il **COMUNE DI USSEGLIO**, rappresentato dal Vice Sindaco Aldo Fantozzi, in attuazione di quanto previsto con D.C.C. N. 35 del 24/11/2007, di seguito, per brevità,

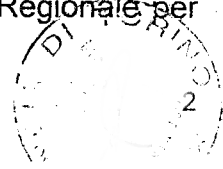
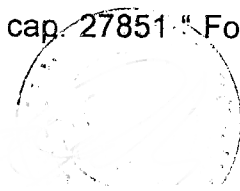
citata come "beneficiario";



d'ora in poi "le Parti".

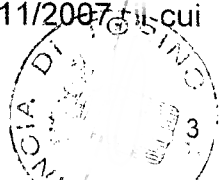
PREMESSO

- che la Provincia di Torino ha avviato da tempo una attività di concertazione con i Comuni e le Comunità Montane finalizzata alla identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività del sistema delle stazioni invernali "minori", riconoscendone non solo le funzioni di carattere sociale ma anche il ruolo che queste rivestono nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta delle vallate olimpiche;
- che la Provincia di Torino, in attuazione alla linea di indirizzo politico sopra indicata ha proceduto alla elaborazione del "Piano di Riqualificazione dell'Offerta Turistico-Sportiva Invernale dei Territori delle Comunità Montane Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana, Vaichiusella e Valle Sacra", di concerto con gli Enti e gli operatori locali;
- che il Piano di cui sopra ha avuto parziale attuazione attraverso la sottoscrizione in data 16/2/2005 dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del "Piano degli interventi inerente l'ambito provinciale del Torinese – Valli di Lanzo e del Canavese", stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, art.21 della Legge 166/2002;
- che una parte degli interventi del Piano risulta ancora in attesa di reperire le risorse necessarie alla fase attuativa e che comunque a seguito del proseguimento delle attività di animazione promosse dalla Provincia di Torino nei confronti degli EELL sono emerse nuove esigenze di miglioramento del sistema di offerta;
- che la Provincia di Torino ha fornito agli EELL il supporto necessario alla identificazione degli investimenti strategici e prioritari, finalizzati alla riqualificazione delle stazioni invernali minori ed miglioramento dell'efficienza degli investimenti precedentemente realizzati;
- che la Regione con l'approvazione della "Legge regionale finanziaria per l'anno 2007" - L.R. n. 9/2007 - e del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" – L.R. n. 10/2007 (emendamento n.11 al D.D.L. n. 379 – Legge finanziaria) ha previsto sul cap. 27851 "Fondo Regionale per



finanziamento di Accordi di Programma " (UPB DA 08032) uno stanziamento di € 3.000.000,00 finalizzato a piani di investimento pubblici inerenti l'ambito montano;

- che la Provincia di Torino, con nota del 30/7/2007, prot.n. 865579 si è fatta promotrice presso la Regione Piemonte di un procedimento di Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di "Riqualificazione delle stazioni invernali minori della Provincia di Torino" da sostenere mediante una quota dello stanziamento regionale di cui sopra;
- che, a seguito di contatti e incontri preliminari con la Regione Piemonte e con gli altri Enti sopra citati, la Provincia di Torino ha convocato a Torino, in data 13 novembre 2007, la conferenza di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della procedura di Accordo di Programma da sottoscrivere tra la Provincia, la Regione Piemonte, le CC.MM. Val Sangone, Valchiusella, i Comuni di Ala di Stura, Valprato Soana e Usseglio;
- che il Responsabile del procedimento designato dalla Provincia, promotrice e titolare dell'Accordo di Programma, è il dott. Mario Burgay, Dirigente della Provincia di Torino, il quale ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 46 del 15/11/2007 l'avvio del procedimento di Accordo di Programma e che, a seguito di tale avviso, non sono state finora presentate osservazioni o altre richieste da parte di soggetti esterni interessati dal procedimento;
- che nel corso della conferenza tenutasi il 13/11/2007 il Responsabile del procedimento di Accordo ha relazionato circa gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" e, in particolare, ha provveduto:
 - a verificare la volontà delle Parti a giungere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in argomento;
 - a verificare la rinuncia o l'assenza di contributi regionali a favore delle opere oggetto dell'Accordo e di altri contributi pubblici sulle medesime eccedenti la quota in carico agli enti attuatori;a definire i contenuti tecnici e amministrativi dell'Accordo pervenendo alla formazione del testo definitivo dell'Accordo di Programma che le Parti hanno condiviso, come risulta dall'esito favorevole della conferenza del 13/11/2007, la cui



verbale sottoscritto in pari data è depositato agli atti del Responsabile del procedimento presso la Provincia;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art.34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma";

SI CONVIENE e SI STIPULA
quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art.2 - Oggetto dell'Accordo

L'Accordo di Programma ha per oggetto la realizzazione di interventi di riqualificazione delle stazioni invernali minori della Provincia di Torino.

Il relativo "Piano degli interventi" costituisce l'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art.3 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma sono:

- la Provincia di Torino, in qualità di promotrice e titolare dell'Accordo stesso;
- la Regione Piemonte;
- la Comunità Montana Val Sangone (*);
- la Comunità Montana Val Chiusella (*);
- il Comune di Ala di Stura (*);
- il Comune di Valprato Soana (*);
- il Comune di Usseglio(*).

(*) = Soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli Interventi oggetto del presente Accordo di Programma



Art. 4 – Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di Programma, è la Provincia di Torino; Responsabile del procedimento di Accordo di Programma è il dott. Mario Burgay.

La struttura provinciale incaricata delle attività amministrative e di supporto operativo connesse con l'Accordo di Programma in questione è il Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive.

Per la Regione, la struttura incaricata delle attività amministrative connesse con l'Accordo di Programma in questione è la Direzione Turismo Sport Commercio, Via Avogadro, 30 – Torino (nel cui ambito il Direttore provvederà successivamente ad individuare il Settore competente).

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di Programma sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti attuatori e nei Responsabili del Procedimento delle opere inserite nel Piano degli interventi (Allegato 1).

Art. 5 - Piano Organico di Riqualficazione

Il "Piano degli Interventi" oggetto dell'Accordo di Programma, allegato e parte integrante di quest'ultimo (Allegato n.1), prevede interventi di sostituzione e di progettazione di impianti sciaviari e seggioviari in scadenza di vita tecnica, di riqualficazione delle strutture impiantistiche sportive e di realizzazione di nuove infrastrutture ad integrazione dell'offerta invernale esistente, a sostegno della competitività di lungo termine e del miglioramento dell'offerta turistico sportiva invernale delle stazioni "minori" della Provincia di Torino.

Il "Piano degli interventi" interessa una parte significativa del territorio montano della Provincia di Torino e prevede la realizzazione di n. 6 interventi, per un totale di investimento pari a € 4.681.000,00 di cui € 2.300.000,00 a carico della Regione Piemonte come dettagliato nell'Allegato 1.

I costi indicati per ciascun intervento compreso nel "Piano" sono quelli indicati dalla Provincia di Torino a seguito dell'attività di concertazione svolta nei confronti dei beneficiari. Potranno essere apportati aggiornamenti progettuali che determinino variazioni del costo complessivo ma in ogni caso il co-finanziamento regionale massimo riconoscibile è quello indicato in valore assoluto nell'Allegato 1, fatte salve eventuali diminuzioni del costo "ammesso a contributo" in esso riportato che comportano, viceversa, la riduzione proporzionale del co-finanziamento regionale accordato.



Art.6 - Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel "Piano Organico" l'investimento complessivamente stimato ammonta a € 4.681.000,00.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte	€ 2.300.000,00	(49%)
Enti attuatori/beneficiari	€ 2.381.000,00	(51%)
TOTALE	€ 4.681.000,00	(100%)

Per il dettaglio si veda l'Allegato 1 - Piano degli interventi

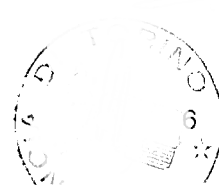
Il Piano degli interventi allegato contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte di € 2.300.000,00 complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi, la medesima è garantita dalle somme rese disponibili allo scopo con l'approvazione della "Legge regionale finanziaria per l'anno 2007" - L.R. n. 9/2007 - e del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007/2009" - L.R. n. 10/2007 (emendamento n.11 al D.D.L. n. 379 - Legge finanziaria) ed è compreso nello stanziamento iscritto sul Cap. 27851 (UPB DA 08032) "Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di Programma" del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Le quote con cui gli Enti attuatori/beneficiari concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, risultano disponibili secondo le apposite dichiarazioni dei Responsabili dei servizi Finanziari di ciascun Ente - anche in termini di impegno previsionale sui bilanci di esercizio 2008 e pluriennali 2008-2010 - depositate agli atti presso gli Uffici del Responsabile del procedimento di Accordo.

Art.7 - Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano allegato, le quote di co-finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli Enti attuatori.



Nei casi in cui, a seguito della definizione finale dei quadri economici dei progetti (progetti esecutivi), di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d'asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato per ciascun progetto nell'allegato Piano degli interventi, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità regionale.

L'uso delle economie realizzate sulla quota di co-finanziamento regionale assegnata a ciascun intervento per la realizzazione di varianti in corso d'opera, opere aggiuntive e/o di miglioria, per nuove iniziative o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale a favore dello stesso soggetto attuatore dell'intervento su cui si sono realizzate le stesse economie, sarà valutato su richiesta dell'interessato, dalla Regione Piemonte di concerto con la Provincia di Torino, secondo le modalità di cui ai successivi Artt. 13 e 14.

La Regione potrà valutare inoltre, su istanza e di concerto con la Provincia di Torino, di utilizzare le suddette economie anche a favore di Enti attuatori sottoscrittori del presente Accordo diversi da quelli attuatori degli interventi su cui le medesime si sono realizzate, per sostenere opere di miglioria e/o di completamento degli interventi oggetto del Piano da questi realizzate o per la realizzazione di eventuali nuovi interventi, purché coerenti con le finalità del presente Accordo di Programma, secondo le modalità di cui agli Artt. 13 e 14.

Art.8 – Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento ai singoli soggetti attuatori/beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi, secondo le seguenti modalità.

LAVORI, OPERE E FORNITURE

1° Acconto

- In tutti casi di realizzazione di lavori e opere:
- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell'Accordo di Programma e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul B.U.R. da parte della Provincia di Torino.



Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all'avvenuta approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto (comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione);
- dichiarazione in merito all'avvenuta pubblicazione sul B.U.R. dell'Accordo sottoscritto e approvato (comprensiva degli estremi di pubblicazione del B.U.R.).

2° Acconto

a) Nei casi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici:

- 50% del contributo a seguito della documentata consegna dei lavori (la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d'asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d'asta;

b) Nei casi di appalto integrato o in concessione :

- 20% del contributo a seguito dell'individuazione dell'impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d'asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all'individuazione dell'impresa aggiudicataria comprensiva degli estremi del provvedimento di affidamento e degli estremi contrattuali (questi ultimi se già disponibili, diversamente saranno forniti nella dichiarazione di cui al successivo acconto)

- 30% del contributo rideterminato a seguito dell'avvenuta consegna dei lavori:

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all'impresa affidataria;

- quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d'asta;

3° Acconto

In tutti i due casi a) e b):

- 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell'importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione del raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori rideterminato a seguito del ribasso d'asta;

Saldo

- 10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione contenente:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

Su specifica richiesta e a dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, nelle more della certificazione di collaudo e dell'approvazione del quadro finale delle spese, la Regione provvederà a liquidare un acconto sul saldo pari al 7% del contributo rideterminato o minor somma proporzionale.

SERVIZI PROGETTUALI

(nei casi in cui l'Accordo preveda il finanziamento della sola progettazione)

1° Acconto

- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell'Accordo di Programma e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul B.U.R. da parte della Provincia di Torino;

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

dichiarazione in merito all'avvenuta approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto (comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione),

- dichiarazione in merito all'avvenuta pubblicazione sul B.U.R. dell'Accordo sottoscritto e approvato (comprensiva degli estremi di pubblicazione del B.U.R).

2° Acconto

- 50% del contributo a seguito dell'individuazione del progettista incaricato e dell'avvenuta sottoscrizione del relativo incarico;

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all'avvenuta individuazione e affidamento dell'incarico di progettazione (comprensiva degli estremi del provvedimento di affidamento e di sottoscrizione dell'incarico)

Saldo

- 40% del contributo avvenuta consegna del progetto e relativa approvazione.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione dell'avvenuta consegna del progetto (comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione).

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente si riserva di richiedere al beneficiario eventuali dichiarazioni e/o documentazione integrative rispetto a quanto sopra elencato ai fini dell'erogazione.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte e alla Provincia la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell'intervento, secondo le modalità ed i tempi comunicati dalle strutture provinciali e regionali incaricate.

Gli Enti attuatori si impegnano inoltre ad aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento fornita allo scopo dalla Direzione regionale competente inviandola agli uffici di quest'ultima.

Si segnala che la predisposizione dei relativi atti di liquidazione sulla base delle modalità di trasferimento delle quote di co-finanziamento di cui sopra è effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nella Direzione Turismo Sport Commercio, mentre l'erogazione delle medesime quote è effettuata dalla Direzione regionale Bilancio e Finanze – Settore Ragioneria ed è subordinata alle effettive disponibilità di cassa del momento.



Art. 9 -- Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi, per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione sono in capo ai singoli Enti attuatori.

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi allegato dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli Enti attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato hanno valutato di poter far fronte con proprie risorse a tutti i costi di gestione che deriveranno dall'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1 una volta realizzati.

Gli Enti attuatori degli interventi si impegnano inoltre a mantenere la destinazione d'uso sportiva e turistica delle opere realizzate per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori.

Art. 11 - Durata dell'Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione degli interventi compresi nel "Piano degli interventi" Allegato 1, stabilita entro il 31/12/2009; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare entro il 31/12/2008.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse in relazione alla complessità / entità delle opere e a particolari condizioni ambientali / climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art. 18 anche mediante procedura scritta.

Art. 12 - Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo di Programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o entrambi i sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 18 che ne valuterà



la coerenza con le finalità dell'Accordo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.

Il Responsabile del procedimento di Accordo, si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento di Accordo si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte della Provincia, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al primo paragrafo.

La sostituzione di interventi di cui al successivo art. 13 è da considerarsi modifica rilevante dell'Accordo ma non richiede l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo se l'Ente attuatore/beneficiario del nuovo intervento è compreso tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art.11, le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del "Piano" rappresentate da variazioni dei costi delle opere (nel rispetto di quanto sancito dall'Art. 7.) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purché non ne limitino l'operatività.

Art.13 – Variazioni del Piano degli interventi - Decadenza di interventi

Il "Piano degli interventi" oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di interventi, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 14), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali



proprie o nell'ambito dello stesso Piano, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art.12 (capoversi 3 - 4 - 5).

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo dei progetti compresi nel "Piano", l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione anche su proposta della Provincia di Torino potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa dal "Piano", promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Articolo 12.

Lo stralcio dell'intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

L'eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati da parte della Provincia di Torino anche su richiesta degli Enti attuatori, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal "Piano" nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al precedente Art. 12.

Art.14 – Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dai soggetti attuatori/beneficiari al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili; entro tale termine il Responsabile potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, nel qual caso gli effetti del termine indicato sono sospesi e la loro validità riprende dalla data della risposta, o potrà negare motivandola la richiesta di variante informando contestualmente il Collegio di vigilanza, i cui componenti a loro volta potranno richiederne la convocazione entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.

Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.12, (capoversi 3 - 4 - 5)

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.



Art.15 – Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di Programma non determina in relazione agli interventi compresi nell'annesso "Piano degli interventi", nei casi in cui fosse necessaria, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni in cui gli stessi sono previsti.

Art.16 – Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni, soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo, interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative per dette opere sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art.17 - Vincolatività dell'Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

I soggetti attuatori per i quali il presente Accordo preveda unicamente il co-finanziamento della progettazione preliminare degli interventi indicati nell'Allegato 1 (Comuni di Ala di Stura – int. N. 4 – e Comune di Usseglio – int. N. 6) e dei relativi studi ed elaborati connessi con le procedure di "Verifica di compatibilità ambientale" (L.R. n. 40/98), si impegnano a verificare e a promuovere ogni attività amministrativa e finanziaria utile a garantire il reperimento delle risorse per la realizzazione delle opere in argomento una volta predisposte le relative progettazioni.



Art. 18 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta provinciale (o suo delegato) ed è composto dal Presidente della Regione o suo delegato permanente e dai rappresentanti legali o loro delegati degli altri Enti che hanno sottoscritto l'Accordo.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di Programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. del 24/11/1997, n.27-33223.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori anche mediante procedura scritta.

Art.19 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 18.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Torino ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 – Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante deliberazione della Giunta provinciale.

